

N. 148785 del Repertorio

N. 16515 della Raccolta

VERBALE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA



L'anno duemilaotto (2008).

Il giorno cinque (5) del mese di giugno.

Alle ore diciannove e minuti quarantasei (h. 19,46).

In Palermo, nel mio studio.

Avanti a me Dottor Vito SPEDALE Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Palermo e con studio in questa città nella Via Isidoro La Lumia n. 11.

E' presente il signor:

CUTINO Giuseppe, nato ad Alcamo il 30 aprile 1964, il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE Franco e Piera Cutino Onlus" con sede a Palermo Via Trabucco n. 180, presso l'Azienda Ospedaliera Vincenzo Cervello, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 97204190827.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità persona io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea degli Associati di detta Fondazione in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Trasferimento della sede della Fondazione a Palermo Via Trabucco n. 180 ad Alcamo Via Mistretta n. 4, e di modificare conseguenzialmente l'articolo 1 dello Statuto sociale.

Quindi il comparente mi invita a far constatare per pubblico verbale le deliberazioni che l'assemblea adotterà ove validamente costituita.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

su designazione degli intervenuti all'Assemblea, assume la Presidenza il comparente il quale constata e mi fa constatare che è presente l'Organo Amministrativo nella persona del comparente medesimo e dei signori:

BORSELLINO Rita, FERRARO CUTINO Anna Maria, LAPAGLIA Antonino, GARILLI Alessandro, PICCOLO Silvio.

Che sono presenti numero due (n. 2) associati in proprio delega su due (2) associati della associazione e precisamente i signori:

CUTINO Giuseppe GARILLI Alessandro nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione "ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA PIERA CUTINO ONLUS" con sede in Palermo nella Via Trabucco n. 180 presso l'Azienda Ospedaliera Vincenzo Cervello.

Pertanto l'assemblea può ritenersi validamente costituita stante anche l'assicurazione del comparente il quale dichiara di aver convocato i soci nei modi e nei termini indicati dallo Statuto sociale.

Il Presidente, propone all'assemblea il trasferimento della sede sociale da Palermo Via Trabucco n. 180 ad Alcamo Via Mistretta n. 4.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti, sentito il parere favorevole dei componenti presenti dell'Organo Amministrativo.

D E L I B E R A

di trasferire la sede sociale da Palermo Via Trabucco n. 180 ad Alcamo Via Mistretta n. 4.

Stante quanto sopra il componente mi esibisce il nuovo statuto sociale con le modifiche apportate ed io Notaro al presente lo allego sub "A" previa lettura datane all'assemblea ma previa sottoscrizione.

La parte prende atto dell'informativa avuta da questo studio notarile ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, e pertanto:

- presta il proprio consenso al trattamento e conservazione dei dati personali, necessari anche per l'istruttoria pre e post contrattuale, sia su materiale cartaceo sia per via informatica, in relazione alla presente operazione nonché alla comunicazione dei dati medesimi che questo studio notarile effettuerà ai pubblici registri e uffici secondo precisi obblighi di legge, servendosi anche di proprio personale o di collaboratori esterni all'uopo incaricati;

- prende atto che responsabile del trattamento dei dati personali è il Notaio Vito Spedale, titolare del suddetto studio.

La parte si dichiara altresì edotta del diritto lei spettante ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, salve le parti di tale articolo che sono incompatibili con precisi obblighi di legge prescritti a carico dei Notai (ad esempio impossibilità per la parte di chiedere la cancellazione dei dati), e del fatto che, essendo tali dati inerenti ad atti redatti in forma pubblica, e annotati al repertorio che costituisce pure atto pubblico, ai sensi della vigente legge notarile chiunque vi abbia interesse ha diritto di richiedere copia autentica del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore venti e minuti zero zero (h. 20,00).

Richiesto io notaro ho ricevuto quest'atto che ho personalmente diretto e letto con l'allegato al componente che l'approva. Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano, occupa quattro intere facciate e quanto di questa quinta di due fogli.

Viene sottoscritto alle ore venti e minuti zero zero (h. 20,00).

F.to CUTINO Giuseppe

F.to Dottor Vito SPEDALE Notaio

Registrato all'Ufficio

Delle Entrate di Palermo 3

12 GIU. 2008

In data

Al n.ro 553h/11

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Palermo, li 12 GIU. 2008

M. M. M.



ALLEG. "A" al n. 148785 di Rep.

Statuto

Fondazione Franco e Piera Cutino Onlus

Art. 1) - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita per iniziativa dell'Associazione per la Ricerca Piera Cutino Onlus di Palermo, una fondazione senza scopo di lucro a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e degli artt. 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, denominata "Fondazione Franco e Piera Cutino Onlus".

La Fondazione ha sede legale in Alcamo.

Art. 2) - FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come identificata dal D.P.R. 20 marzo 2003, n.135. Nello specifico svolge l'attività di ricerca scientifica direttamente ovvero in collegamento con università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente.

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus"

La Fondazione, operando prevalentemente nel territorio nazionale, si propone di realizzare le seguenti finalità:

- promuovere, migliorare e sostenere l'assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Talassemia e emoglobinopatie;
- promuovere la ricerca scientifica clinica e di base nell'ambito delle Talassemie e emoglobinopatie;
- sensibilizzare l'opinione pubblica circa le complicità connesse alla Talassemia e emoglobinopatie;
- sostenere la formazione degli operatori sanitari per accrescere la professionalità al fine di migliorare la qualità della cura e della vita della persona con emoglobinopatie, Talassemie e loro complicità.

A tal fine la Fondazione, in piena autonomia di scelte, potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

- promuovere lo studio e la ricerca nel campo della terapia genica e del trapianto in "utero" delle emoglobinopatie e Talassemie;
- coordinare le esperienze cliniche ed i risultati della ricerca scientifica in questo campo;
- istituire centri di studio per la formazione professionale di medici, biologi ed altre figure professionali in questo

settore;

- organizzare e sostenere, direttamente o indirettamente, laboratori, centri di ricerca, istituzioni a carattere clinico ed ogni altra istituzione analoga, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca e impostando la propria azione secondo lo stile della moderna ricerca clinica applicata;
- promuovere, organizzare e sostenere, direttamente o indirettamente, laboratori, centri di ricerca, centri di assistenza, istituzioni a carattere clinico ed ogni altra istituzione analoga anche di natura pubblica, con finanziamenti assegnati a progetti di ricerca oppure con risorse finanziarie proprie o raccolte appositamente, impostando la propria azione secondo lo stile della moderna ricerca clinica applicata;
- promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche con enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi scientifici regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della ricerca scientifica e dell'attività sanitaria;
- promuovere, realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche sotto forma di report, monografie, periodici o altre forme editoriali, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge;
- realizzare e depositare brevetti tecnico-scientifici;
- effettuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può collaborare con chiunque, persone fisiche o enti, amministrazioni pubbliche e private, società, istituti, università, accademie e organismi di qualunque natura, anche non italiani, seguendo gli indirizzi espressi da normative nazionali e regionali in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

In linea primaria, la Fondazione collaborerà con l'Associazione per la Ricerca Piera Cutino Onlus e la Divisione di Ematologia II con Talassemia dell'Ospedale "Vincenzo Cervello" di Palermo.

Art. 3) - ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE ED ACCESSORIE

Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali prefissati la Fondazione potrà:

- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o affidate ad università, enti di ricerca o altre fondazioni che la svolgono direttamente;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realiz-

zate da enti pubblici o privati;

- ricevere ed assegnare borse di studio, premi, stages presso istituzioni, sia italiane che estere, per ricercatori e operatori sanitari;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo a quello perseguito dalla Fondazione.

Art. 4) PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione conferito dai fondatori all'atto della costituzione e può essere incrementato e alimentato:

- da acquisti di beni mobili e immobili;
- da eventuali ulteriori conferimenti in titoli, denaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;
- da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati destinati ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Regioni, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali. Terzi potranno effettuare erogazioni per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre On-lus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 5) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 6) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri:

- cinque nominati dall'Associazione per la ricerca Piera Cutino onlus in qualità di fondatore;
- due espressione della famiglia Cutino, quali eredi diretti del Signor Cutino Francesco nato il 14 settembre 1931 ad Alcamo (TP);

Gli amministratori durano in carica cinque esercizi e più precisamente fino alla approvazione del rendiconto annuale relativo al quinto esercizio del loro mandato.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili e prestano la loro opera, relativamente alle funzioni istituzionali del loro mandato, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Fondazione, previamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e documentate.

Entro il termine di scadenza previsto al secondo comma i fondatori e la famiglia Cutino provvederanno alla nomina e/o alla conferma degli amministratori per il successivo quinquennio, ciascuno per quanto di propria competenza secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fermo restando che la cessazione degli amministratori in scadenza avrà efficacia dal momento in cui i fondatori che ne hanno il diritto avranno provveduto alla loro conferma o alla loro sostituzione.

Se nel corso del quinquennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori nominati dai fondatori e dalla famiglia Cutino, per la loro sostituzione si seguiranno le norme previste al comma primo del presente articolo; gli amministratori così nominati scadranno unitamente agli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Gli eredi diretti del Sig. Franco Cutino hanno la facoltà di definire le modalità con le quali identificare i soggetti aventi il diritto ad essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione una volta estinto l'asse ereditario diretto. Tale provvedimento deve essere presentato in Consiglio di Am-

ministrazione ed essere ratificato da parte della maggioranza dello stesso, al fine di garantirne la coerenza con le finalità istituzionali della Fondazione.

Tutte le comunicazioni di nomina di amministratori previste dal presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata alla Fondazione e agli altri soggetti titolati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica per l'intero quinquennio e può essere confermato.

Art. 7) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l'esecuzione compatibilmente con la disponibilità del bilancio, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l'esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti amministrazione, utilizzazione e disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie, organizzazione e funzionamento dei servizi, rapporti con il personale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- discute e approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- discute e approva il bilancio, preventivo e consuntivo, per ogni anno finanziario;
- delibera in ordine all'utilizzazione del patrimonio della Fondazione;
- dispone il più conveniente impiego dei fondi e sulla erogazione delle rendite e delle entrate, se del caso destinandole in parte a patrimonio; fissa annualmente l'ammontare minimo delle liquidità patrimoniali; delibera sull'accettazione di beni e contributi di cui all'art. 4);
- accetta i contributi, beni e prestazioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
- elegge il Presidente a cui può delegare poteri determinati;
- elegge il Vicepresidente vicario a cui può delegare poteri determinati;
- nomina il Presidente Onorario;
- nomina e revoca, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico, del quale disciplina, con apposito regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna nonché le competenze specifiche di tali articolazioni;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e l'estinzione della Fondazione;

- discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi, istituti, enti italiani ed esteri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- stabilisce gli eventuali rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente Onorario, per i membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti; delibera sull'assegnazione a tali soggetti di specifici incarichi;
- delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;
- delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente.

Art. 8) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere, o eventuali altri soggetti interessati, con lettera, telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi ed anche verbalmente. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.


In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena eletto si riunisce su convocazione, anche verbale, del membro più anziano per età e delibera preliminarmente, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di quattro consiglieri.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.

Salvo quanto precisato in ordine alla prima riunione e per la modifica dello statuto, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È possibile la delega scritta ad altro membro del Consiglio di amministrazione con eventuale limitazione di mandato.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente, il Presidente Onorario, il Presidente o delegato dell'Associazione per la Ricerca Piera Cutino onlus, un rappresentante della famiglia Cutino, i membri del Comitato Scientifico se posto all'ordine del giorno un tema di loro interesse, i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti nelle riunioni che abbiano all'ordine del giorno argo-



menti attinenti al patrimonio o all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 9) IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- cura i rapporti con le Autorità ed i rappresentanti di enti ed istituzioni;
- adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi e il compimento di atti relativi ai rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazione delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipulazione di contratti con il personale dipendente e/o collaboratori e consulenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente vicario ne fa le veci; la firma del Vicepresidente vicario fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 10) IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della Fondazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tra personalità di spicco della società civile e di ineluttabili qualità morali e professionali presenti od operanti sul territorio ed espressione della sua cultura, conoscenza scientifica ed impegno morale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita oppure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ma con potere di esprimere parere consultivo sui temi posti all'ordine del giorno.

Art. 11) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da un Presidente e due membri effettivi. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità, la gratuità delle prestazioni, il rimborso delle spese valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori vengono scelti tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, obbligatoriamente tra gli iscritti ad albi o registri specifici.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente del Collegio è nominato dagli stessi Revisori.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla relativa sostituzione.

I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, danno parere sul bilancio di esercizio e curano la regolare tenuta del libro delle adunanze dei Revisori.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro bollato e vidimato.


Art. 12) COMITATO SCIENTIFICO

A supporto delle finalità della Fondazione o per lo svolgimento di alcune specifiche iniziative scientifiche il Consiglio di Amministrazione può nominare, fissandone gli incarichi, la durata e il numero dei componenti, un Comitato Scientifico.

Il Presidente partecipa ai lavori del Comitato Scientifico con funzioni di coordinamento. Il Comitato Scientifico, su proposta del Presidente, discute i programmi scientifici e le iniziative da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

I membri del Comitato Scientifico espletano il loro incarico a titolo gratuito.

Uno o più membri del Comitato Scientifico partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 con facoltà di parola ma senza diritto di voto.



Art. 13) PERSONALE

Il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione delle unità di personale, di collaboratori o consulenti, nei modi consentiti dalla legge, che ritiene più opportuno, per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.

Salvo specifiche dispense concesse dagli organi ministeriali competenti, ai lavoratori dipendenti non possono essere corrisposti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 14) LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene, regolarmente bollati e vidimati, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori. Su detti libri, i verbali delle riunioni devono essere tenuti in ordine cronologico.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 15) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. In deroga al precedente comma, il primo esercizio sociale decorre dalla costituzione della Fondazione sino al 31 dicembre 2006.

Entro quattro mesi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio dell'esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Sempre entro quattro mesi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 143, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il bilancio di esercizio deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Il Collegio esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i quindici giorni successivi.

Il bilancio di esercizio, con la relazione del Collegio dei Revisori, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato in-

teresse alla sua lettura.

Art. 16) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con decisione unanime fermo quanto previsto in materia dalla vigenti norme di legge.

Art. 17) ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione della Fondazione con decisione unanime dei membri del Consiglio di Amministrazione. Si esclude la possibilità di trasformazione della Fondazione.

In caso di estinzione, per qualunque causa, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio all'Associazione per la ricerca Piera Cutino onlus o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in analogo settore nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3 del presente statuto, o a fini di pubblica utilità, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti (tra cui D.Lgs. 460/97 e D.P.R. 361/00) e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to CUTINO Giuseppe

F.to Dottor Vito SPEDALE Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Palermo, li 1.2 GIU. 2008

M. Spedale

